



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 18 ottobre 2019

Domicilio e residenza. Attenzione alle differenze

Il Codice Civile, art. 43, dispone cosa si intenda.

"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale."

Da un punto di vista prettamente fiscale è possibile eleggere il domicilio fiscale in luogo diverso dalla residenza anagrafica, l'elezione di domicilio è atto unilaterale che non necessita di alcun atto pubblico, è una sorta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata senza formalità. Quindi il domicilio è **volontario** tranne nei casi previsti dalla legge, si pensi, a titolo di esempio, a persone interdette.

Dal punto di vista fiscale il **domicilio fiscale** determina l'ufficio finanziario competente ai controlli, si badi:

per le **persone fisiche residenti**: Comune nella cui anagrafe sono iscritte, **il domicilio fiscale corrisponde alla residenza**;

per le **persone fisiche non residenti**: Comune dove si è prodotto il reddito;

per le **persone giuridiche**: **Comune dove si trova la sede amministrativa**

Per quanto riguarda la **residenza fiscale** si può semplificare dicendo che l'la stessa determina il modo con cui si è soggetti all'imposizione diretta:

soggetti 'residenti' (ex art.2, TUIR): tassati in base al principio di tassazione del reddito mondiale (c.d. **worldwide taxation principle**) (eccezione dal 2017: soggetti trasferiti da estero ex art.24-bis Tuir);

soggetti 'non residenti': tassati solo sui redditi prodotti in Italia (art.23, Tuir).